



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SAVIANE, VESCOVI, BAGNAI, MONTANI, SIRI, DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI, ROMEO, Simone BOSSI, ARRIGONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SBRANA, STEFANI, TOSATO, URRARO, VALLARDI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2020**

Indennità erogate dalle casse di previdenza private

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di far sì che le indennità, versate dagli enti di previdenza ed assistenza, a sostegno dei rispettivi professionisti iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrano alla formazione del reddito.

Nel corso dell'emergenza da COVID-19, le casse dei professionisti si sono attivate per versare ulteriori aiuti ai loro iscritti in difficoltà, aiuti che però sono risultati doppiamente tassati, poiché come sostenuto da Alberto Oliveti, presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), per ogni mille euro destinati ai professionisti, una parte della quota, pari a 200, è destinata allo Stato.

Ci troviamo di fronte al paradosso di uno Stato che chiede una percentuale sugli aiuti che dovrebbe erogare lui stesso e il paradosso diventa ancor più grottesco se si pensa che gli aiuti delle casse vengono tassati una prima volta alla fonte e poi, una seconda volta, in base al reddito del contribuente.

È evidente quindi una disparità di trattamento tra gli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli iscritti alle casse private. Mentre i *bonus* erogati dall'Istituto, con il decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati considerati alla stessa stregua degli aiuti previdenziali e, quindi, sono esentasse, gli aiuti che arriveranno ai professionisti tramite le casse private non saranno esclusi da tassazione.

Motivo per cui sarebbe giusta una parità di trattamento con gli indennizzi statali erogati durante l'emergenza da Coronavirus, considerando anche il fatto che le risorse delle casse dei professionisti sono frutto del risparmio previdenziale degli iscritti, che è già tassato.

Ad oggi, risulta quindi necessario intervenire concretamente su questa situazione, garantendo una parità di trattamento tra *bonus* statali e non.

Il presente disegno di legge consta di due articoli.

L'articolo 1 prevede che le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Indennità erogate dalle casse di previdenza private)*

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

